

IP338 - FACILE.IT-COMPARATORE RCAUTO

Provvedimento n. 28549

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 2 febbraio 2021;

SENTITO il Relatore Professore Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, *Codice del Consumo*);

VISTO in particolare l'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'articolo 19 del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*", adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione del 10 ottobre 2014, con la quale è stata avviata un'istruttoria nei confronti di Facile.it S.p.A. e Facile.it Broker di Assicurazioni S.r.l. (ora Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A.), per accertare l'eventuale esistenza di violazioni degli artt. 20, 21, 22 e 23, comma 1, lettera v), del *Codice del Consumo*, nell'attività di comparazione di polizze assicurative RC Auto;

VISTO il proprio provvedimento n. 25420 dell'8 aprile 2015, con il quale è stato deliberato di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, rendendo obbligatori gli impegni proposti da Facile.it S.p.A. e Facile.it Broker di Assicurazioni S.r.l. (ora Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A.), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 7, del *Codice del Consumo*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con provvedimento n. 25420 dell'8 aprile 2015, l'Autorità ha accolto gli impegni presentati dai professionisti. In particolare, con riguardo alla condotta descritta alla sezione II, lettera a), del suindicato provvedimento, relativa ai risparmi conseguibili effettuando le comparazioni sul sito "facile.it", l'impegno n. 1 prevedeva l'inserimento, in prossimità del *claim* "*risparmi fino a XXX €*", di un asterisco collocato in posizione visibile, di rinvio alla formulazione "*Grazie al confronto tra i preventivi. Scopri come calcoliamo il risparmio*". Inoltre, la scritta "*Calcoliamo il risparmio*" avrebbe contenuto un *link* di atterraggio ad una nuova pagina *web* che, sotto la denominazione "*Come Funziona*", avrebbe fornito una serie di informazioni, con rinvii interattivi alle descrizioni trattate all'interno della stessa pagina, anche relative al significato e alla portata delle locuzioni "*Sconti Speciali*", "*Sconto*" e "*Prezzo Web*". Si prevedeva una spiegazione del seguente tenore: "*Il risparmio fino a "500 €" è calcolato sulla base della media della differenza tra premio RC auto lordo più caro e quello più economico sui preventivi calcolati periodicamente sul Sito. A (Mese/Anno), confrontando la polizza più cara con la polizza più economica delle compagnie partner, è stato riscontrato un differenziale di premio di almeno 500 € nel (Numero%) dei casi come da tabella che segue redatta sulla base di tutti i preventivi richiesti sul presente sito nel precedente mese*" a cui sarebbe seguita una tabella da aggiornare periodicamente.

Con riguardo alla condotta descritta alla sezione II, lettera b), sulle carenze informative circa il meccanismo di funzionamento del sito comparativo, il processo di vendita e le fonti di guadagno dei professionisti, l'impegno n. 2 prevedeva l'inserimento nel sito di informazioni relative alla natura del comparatore, al suo meccanismo di funzionamento, alle provvigioni percepite in quanto *broker* per alcune compagnie assicurative, nonché alla rilevanza del risultato ottenuto dalla comparazione (quota di mercato delle compagnie oggetto di comparazione).

2. Il provvedimento è stato comunicato alle parti in data 20 aprile 2015.

3. In data 16 luglio 2015 Facile.it S.p.A. è stata fusa per incorporazione in Facile.it Broker di Assicurazioni S.r.l. (ora Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A.).

4. L'impegno 1 sopra descritto risulta essere stato attuato solo in un primo momento, in quanto dalle evidenze acquisite e da una segnalazione del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (SNA) pervenuta in data 28 dicembre 2020, è emerso che i dati per avvalorare l'affermazione sul risparmio promesso non sono stati più aggiornati dal giugno 2017. Sebbene, quindi, vengano indicati i criteri di calcolo del risparmio, questi si baserebbero su dati non aggiornati e risalenti nel tempo. L'informazione fornita non risulterebbe quindi in alcun modo utile al consumatore per valutare la convenienza del servizio di Facile.it.

5. Quanto all'impegno 2, dai dati acquisiti e dalla citata segnalazione dello SNA, attualmente nella *homepage* di Facile.it, alla voce "*Partner assicurativi confrontati*" si legge che "*I partner assicurativi coprono una quota del mercato RCA Italiano del 27,6% e sono le seguenti*" (segue elenco di 13 partner assicurativi). Questa informazione viene contraddetta nella pagina "*Come funziona*", oggetto dell'impegno, al paragrafo "*Partner assicurativi confrontati*" dove si legge che "*Facendo riferimento ai dati Ania 2019 e considerando i premi totali raccolti, le compagnie confrontate da Facile.it coprono una quota del mercato RCA italiano pari al 17% del totale*".

6. La quota di mercato dei *partner* assicurativi viene dunque indicata in modo contraddittorio sul sito, inserendo una quota più elevata nella *homepage* che è di più immediata consultazione da parte dell'utente. L'informazione risulta quindi fuorviante.

7. Pertanto, dalle evidenze documentali, risulta che Facile.it Broker di Assicurazioni S.r.l. (ora Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A.), che ha incorporato Facile.it S.p.A., non ha ottemperato agli impegni 1 e 2 di cui al provvedimento n. 25420 dell'8 aprile 2015.

8. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, volto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro.

RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell'Autorità n. 25420 dell'8 aprile 2015, ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) di contestare a Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. (già Facile.it Broker di Assicurazioni S.r.l.) la violazione di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell'Autorità n. 25420, dell'8 aprile 2015;

b) l'avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;

c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Giovanna Ragno;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione B, della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, dell'Autorità dai legali rappresentanti dei professionisti, ovvero da persone da essi delegate;

e) che, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli